



ATTO N. 1488

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

di iniziativa della Commissione Speciale per le riforme statutarie e regolamentari

“Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi il
4.2.2009*

Trasmesso ai Consiglieri ed al Presidente della Giunta regionale il 5.2.2009



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI

Si comunica che la Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari ha approvato all'unanimità la Proposta di legge concernente: **“Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria”**, di iniziativa della Commissione medesima.

Sulla suddetta Proposta di legge sono state espletate due formali e distinte audizioni, rispettivamente con la più ampia platea dei soggetti interessati in data 15 febbraio 2008, e con la rappresentanza del CPO in carica in data 22 febbraio 2008.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno del Consiglio regionale comunicando, altresì, che la Commissione ha nominato quale relatore il Consigliere Ada Girolamini, Presidente della stessa.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA BOZZA DI PdL CONCERNENTE:

“Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria”

Le politiche di genere nel panorama regionale, nazionale ed europeo

La proposta di legge concernente l'Istituzione del Centro per le pari opportunità e l'attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria, trova il suo fondamento nelle disposizioni contenute nel nuovo Statuto regionale. L'articolo 7 recita infatti: «La Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni positive. In particolare promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive». Mentre l'art. 62, rubricato “*Centro per le pari opportunità*” prevede in modo specifico l'istituzione del Centro, quale organismo regionale di parità che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere, esprimendo pareri e formulando proposte sugli atti di competenza del Consiglio e della Giunta regionali, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere.

Lo Statuto ha quindi recepito la crescente rilevanza ed attualità assunta in ambito sociale, culturale e istituzionale, dal tema delle differenze di genere.

Oggi che si iniziano a contare più numerose le donne ai vertici del potere in tutto il mondo, da Michelle Bachelet ad Angela Merkel, da Segolène Royal ad Hillary Clinton, i temi della cittadinanza attiva e delle pari opportunità tornano di estrema attualità e si guarda alle donne come protagoniste di una nuova concezione della società.

Questo impulso ci viene dalla stessa Europa, dove assistiamo allo sviluppo di comunità che investono sulla piena realizzazione dei soggetti che le compongono mettendo in campo tutta una serie di azioni positive. Allargata a 27 Stati membri l'UE festeggia il 50° anniversario della politica sulle pari opportunità per gli uomini e le donne. Il suo impegno attivo è stato testimoniato nel 2006 da 2 importanti avvenimenti: da una parte l'adozione da parte del Consiglio Europeo del *Patto per la parità di genere*, che segna la volontà degli Stati componenti di impegnarsi decisamente per promuovere l'occupazione delle donne e garantire un equilibrio migliore tra la vita professionale e la vita privata, allo scopo di rispondere alle sfide demografiche. Dall'altra l'adozione della *Road Map* o Tabella di Marcia (2006-2010) da parte della Commissione Europea, che delinea sei ambiti prioritari di intervento: la pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata, la pari



rappresentanza nel processo decisionale, lo sradicamento di tutte le forme di violenza fondate sul genere, l'eliminazione di stereotipi sessisti, la promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo. Sempre nel 2006 è stata emanata la *Direttiva 2006/54/CE* del Parlamento e del Consiglio europeo, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, che ha modernizzato la legislazione comunitaria esistente sulla parità di trattamento. Il 7 febbraio 2007 è stata pubblicata la *Relazione annuale della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento Europeo*, sull'evoluzione del processo di pari opportunità. Il rapporto denuncia un panorama contraddittorio che presenta da una parte un incremento nell'occupazione femminile e dall'altra un rallentamento della risoluzione dei problemi legati alla conciliazione vita / lavoro e la segregazione professionale.

Tutti temi di estrema attualità anche nel nostro Paese che nel 2007, proclamato *Anno Europeo delle pari opportunità per tutti*, ha continuato ad essere fanalino di coda per numero di donne occupate e non solo.

L'art. 51 della nostra Costituzione, come è noto, stabilisce che «*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.*» A fronte di tale dettato costituzionale persiste però una preoccupante asimmetria di genere, evidente sia nella pubblica amministrazione (il 53,1% dei dipendenti pubblici sono donne, ma nei livelli apicali la loro presenza si attesta solo al 7%) che nelle aziende private. Non vi è dubbio che le donne negli ultimi decenni hanno conseguito una piena parità nella formazione, nell'istruzione, nella vita economica e sociale, eppure sono scarsamente presenti e in alcuni casi assenti dai luoghi decisionali e di governo. Nonostante le donne rappresentino una quota molto considerevole della popolazione laureata, l'Italia conta solo 2 rettori donna e 2.800 docenti ordinarie su un totale di 18.000. Ancora, una ricerca svolta dal Consiglio superiore della magistratura denuncia la forte situazione di discriminazione esistente negli uffici giudiziari, dove nessuna donna è Presidente di corte d'assise o Procuratore generale. Si tratta di dati che già da soli tracciano un quadro molto significativo, che pone l'Italia agli ultimi posti in Europa e nel mondo.

L'assenza delle donne dai luoghi decisionali e di direzione rappresenta un fattore di svantaggio per l'intero Paese: come emerge anche dal *The Global Gender Gap*, documento che misura il gap di genere nel mondo, pubblicato ogni anno dal *World Economic Forum*, il divario della condizione femminile rispetto a quella maschile in Italia è il più sfavorevole alle donne rispetto ai paesi con i quali competiamo in termini di Pil. L'Italia ha quindi un problema economico prima ancora che civile: non utilizza le donne che costituiscono la metà del suo



potenziale di sviluppo e la mancata valorizzazione del capitale umano femminile rappresenta uno spreco di risorse intellettuali e di investimenti sociali ed economici, con conseguente indebolimento della competitività del Paese.

Gli economisti de *La voce.info* hanno calcolato il valore dell'impegno casalingo, equivalente a 433 miliardi di euro, vale a dire un terzo del Pil annuale del nostro Paese. Sono le donne ovviamente a sobbarcarsi il peso maggiore del lavoro svolto dentro le mura domestiche, perché su un valore complessivo di 32,9%, il 23,4% grava sulle loro spalle contro il 9,5% a carico degli uomini.

La promozione femminile è allora una trasversale necessità dell'intera società e di tutte le forze politiche.

Mosso da questa consapevolezza Stefania Prestigiacomo, che nel 2005 era Ministro per i diritti e le pari opportunità, ha impresso una spinta importante alla partecipazione femminile alla politica con il progetto "*Donne, Politica e Istituzioni*" attraverso la realizzazione, in collaborazione con le Università per gli Studi italiane, di percorsi formativi volti ad agevolare l'inserimento delle donne nelle professioni di alto profilo istituzionale e nelle assemblee politiche.

Nella passata legislatura il Governo ha presentato uno specifico programma di azioni chiamato "*Donne, Innovazione, Crescita*" quale nota aggiuntiva al Rapporto sullo stato di attuazione del Programma Nazionale di Riforma 2006-2008 nell'ambito della strategia di Lisbona, di cui ricordiamo che uno degli obiettivi più qualificanti è proprio quello relativo all'occupazione femminile, che dovrebbe raggiungere la percentuale del 60% entro il 2010.

E' inoltre del 23 maggio 2007 la Direttiva emanata dell'allora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Luigi Nicolais e dall'allora Ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini "*Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*", amministrazioni che sono chiamate a svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

Infine le *Linee programmatiche* dell'attuale Ministro per le pari opportunità Mara Carfagna, oltre a sottolineare l'importanza dei primi interventi posti in essere dal Ministero, riguardanti rispettivamente "*Misure contro gli atti persecutori*" e "*Misure contro la violenza sessuale*", vogliono proporre concrete soluzioni finalizzate ad una maggiore conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, quali la disponibilità di adeguati servizi per l'infanzia, il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ed iniziative



volte a garantire il diritto alla salute delle donne. Viene inoltre richiamata la rilevanza delle politiche per il bilancio di genere quale strumento di governo per verificare l'impatto, sulle donne e sugli uomini, delle politiche intraprese nella formazione del bilancio pubblico. In considerazione delle disuguaglianze sociali ed economiche che tuttora insistono su donne e uomini, verificare quale ricaduta le decisioni fiscali e di spesa attuino rispetto ad essi, contribuisce alla definizione di una azione di governo maggiormente equa, efficace ed efficiente.

A partire dalla *Quarta Conferenza delle Nazioni Unite sulle Donne*, svoltasi a Pechino nel 1995 è stato infatti superato il concetto di politica femminile separata da quella generale ed è sorta l'esigenza di assumere le politiche di genere nelle azioni di governo; anche le istituzioni regionali sono state chiamate a sottoscrivere il Programma di azioni per attribuire più potere alle donne e a partecipare alla sua realizzazione.

Da un lato, l'attenzione è stata rivolta alla presenza asimmetrica degli uomini e delle donne nei diversi settori del mondo del lavoro, per contrastare i fenomeni di discriminazione, specie ai livelli decisionali e di governo; dall'altro si sono sviluppati spazi di riflessione per valorizzare e promuovere la partecipazione femminile alla vita sociale e politica. La sfida principale da affrontare è ora quella di mettere in campo politiche di genere che promuovano le pari opportunità valorizzando le differenze e che si pongano l'obiettivo del pieno utilizzo della popolazione attiva, come già fatto dai Paesi Scandinavi o da nazioni come la Spagna.

Per fare qualche esempio, dal 2004 la Norvegia ha un sistema di quote in base al quale il 40% dei Consigli di Amministrazione delle aziende pubbliche deve essere composto da donne, ed è considerata in tutto il mondo leader nell'uguaglianza di genere. Un'immagine basata soprattutto sull'alta presenza di donne in Parlamento e sulla prassi di assegnare loro almeno il 40% dei Ministeri. In tutti i Paesi Scandinavi infatti, grazie alla vasta gamma di servizi alla famiglia offerti dal settore pubblico e alla dimensione dello stesso, le donne hanno tradizionalmente goduto di maggiori opportunità di partecipazione al mercato del lavoro rispetto alle colleghe dell'Europa continentale (il tasso di occupazione femminile è in Svezia al 71,5%, contro il 56,1% medio europeo). Questo divario è un'ulteriore dimostrazione della compatibilità tra un esteso *welfare state* ed un sistema economico dinamico ed efficiente, che in Svezia e negli altri paesi scandinavi consentono di raggiungere il duplice obiettivo di avere tassi di natalità e di occupazione femminile più alti dei nostri.

Anche in Spagna la recente approvazione di un'azione di legge positiva, oltre a prevedere il 40% delle candidate di sesso femminile nelle liste dei partiti politici, mira anche a promuovere la presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle imprese, partendo dalle grandi aziende.



Tra le Regioni italiane il Piemonte costituisce certamente un esempio di buone prassi in materia di pari opportunità. Oltre alla presenza nell'esecutivo di un Assessorato specifico in materia di pari opportunità e all'adozione del *Bilancio di Genere*, che rispecchiano il forte impegno del governo regionale nella promozione delle pari opportunità, la Regione è intervenuta con due leggi specifiche. Il disegno di legge "*Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte*", che rappresenta una legge organica sulla parità di genere e le "*Norme di attuazione della parità di trattamento e del divieto di ogni forma di discriminazione nelle materie di competenza regionale*", tese a creare un contesto di protezione e rafforzamento dei diritti fondamentali delle persone.

Le politiche di genere in Umbria e la riforma della legge istitutiva del Centro per le Pari Opportunità

L'Umbria, pur mancando di una legge organica sulla parità di genere, ha in questi anni promosso e attuato iniziative volte a sostenere le pari opportunità in tutti i campi, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo ed il programma di azioni a sostegno della legge 215/92 "*Azioni positive per l'Imprenditoria femminile*".

La formalizzazione della delega alle pari opportunità, attuata in questa legislatura regionale, ha rappresentato in qualche modo la scelta di iscrivere nelle azioni di governo la pregnanza delle politiche di genere.

Con la nuova legge del Centro per le Pari opportunità, la Regione ha quindi inteso delineare principi e finalità delle politiche di genere regionali, volte a garantire il superamento di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, favorendo l'incremento della loro partecipazione alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile. Con il concorso del Centro per le pari opportunità la Regione, in attuazione dell'art. 7 del proprio Statuto, si impegna ad adottare azioni positive tese a favorire l'equilibrio tra attività professionale e vita privata, a incrementare le opportunità di istruzione, avanzamento professionale e carriera, a promuovere la presenza delle donne nei luoghi decisionali, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, a favorire l'inserimento nella vita sociale attraverso un'adeguata politica dei servizi sociali, a sostenere l'imprenditorialità femminile, a combattere la violenza di genere, a favorire l'integrazione delle donne migranti.

Una novità importante riguarda l'adozione del *Bilancio di genere*, un esercizio di lettura dell'operato dell'ente che aiuta a comprendere le differenze di genere e le disparità di trattamento di cittadini e cittadine, mettendo in evidenza il grado di equità, efficacia ed efficienza delle politiche regionali messe in campo.



E d'altra parte l'Umbria, pur essendo una piccola regione, ha sempre riservato una attenzione particolare alle questioni femminili, essendo caratterizzata oltre che da un ricco patrimonio di imprese gestite e dirette da donne, con una media superiore al dato nazionale e da un associazionismo femminile estremamente variegato e vitale, da una significativa storia nel campo del protagonismo femminile. Pensiamo a *Luisa Spagnoli*, icona dell'impresa femminile del XX secolo; a *Giuditta Brozzetti* che, spinta dal desiderio di organizzare nella regione l'antica arte della tessitura manuale nel 1921 istituì l'omonimo laboratorio; a *M. Antonietta Paolini*, allieva di Maria Montessori, che all'Università per Stranieri di Perugia ne proseguì l'opera, tenendo i corsi del Centro Internazionale Montessori ivi istituito nel 1950; a *Gisa Giani*, intellettuale cultrice di storia locale, che nei suoi scritti dedicò un'attenzione particolare alla storia delle donne e al lavoro femminile nelle fabbriche ternane; ad *Alba Buitoni*, fondatrice della Sagra Musicale umbra e degli Amici della Musica di Perugia. Nel campo politico è inoltre un vanto per l'Umbria aver avuto, con *Maria Rita Lorenzetti*, la prima donna Presidente di Regione.

Già da qualche anno si è aperta in Umbria una riflessione per cercare di dare una più adeguata fisionomia e un più coerente profilo politico-istituzionale al Centro per le Pari opportunità della Regione.

Istituito con legge regionale 18 novembre 1987 n.51, per favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità sanciti dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto regionale, il *Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna* in quasi vent'anni di attività ha rappresentato un soggetto progettuale ed operativo per la realizzazione delle politiche di genere e per il superamento delle discriminazione nei confronti delle donne.

Nato con il duplice ruolo di soggetto politico-istituzionale per la realizzazione delle politiche di parità e di soggetto erogatore di servizi specifici rivolti alle donne, quali il *Telefono donna*, il *Servizio orientamento e formazione* e la *Biblioteca della donna*, la sua particolare fisionomia ne fa un esempio unico nel panorama degli organismi regionali di parità, istituiti a partire dagli anni '80, e che costituiscono importanti sedi di affermazione della democrazia paritaria e sono attori fondamentali nell'attività di promozione, valorizzazione e diffusione delle politiche e della cultura di genere.

In quasi tutte le Regioni sono infatti state istituite presso la Giunta (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto) o presso il Consiglio regionale (Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Valle d'Aosta) *Commissioni per le pari opportunità*, quali organi di natura consultiva e propositiva operanti per integrare il punto di vista di genere nelle politiche di governo e per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione formale e sostanziale. Nel Lazio è stata istituita presso il Consiglio regionale una Consulta femminile quale organismo paritario; in Emilia



Romagna l'attuazione delle politiche di genere è demandata all'Assessorato regionale e a quelli provinciali che hanno specifica delega in materia; nella Provincia autonoma di Bolzano è stato istituito un Comitato per la realizzazione delle pari opportunità quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale; mentre presso la Provincia autonoma di Trento, oltre alla Commissione provinciale per le pari opportunità, è da segnalare il "*Centro Risorse Pari Opportunità*", pensato come portale telematico intelligente e snodo informativo/consulenziale accessibile via Internet, in grado di fornire servizi reali all'utenza, strutturato in varie zone tematiche (partecipazione, salute, istituzione, società, cultura, conciliazione e lavoro).

La proposta di legge regionale "*Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria*", partendo dalla positiva ma non sufficiente attività svolta in questi anni dal Centro, ne amplia l'orizzonte.

Una prima modifica alla legge 51/87 si era già avuta due anni dopo l'emanazione, con una normativa (la n. 45 del 27 dicembre 1989) che oltre a variare l'organizzazione interna (prevedendo tra gli organi del Centro il Collegio dei revisori dei conti), è intervenuta in materia di gestione economica finanziaria e struttura operativa e di dotazione organica.

La legge regionale 2 del 2005 da un lato e lo Statuto regionale dall'altro, hanno reso ancora più urgente l'esigenza di ripensare la funzionalità del Centro, qualificandone gli strumenti e le capacità di intervento.

Come si diceva infatti, caratteristica peculiare dell'organismo regionale di parità è quella di essere, contemporaneamente, luogo di elaborazione politica e nucleo di erogazione di servizi per le donne.

La funzione politica si esplica attraverso l'espressione di pareri e la formulazione di proposte a Consiglio e Giunta regionale nelle materie che riguardano le politiche di genere, secondo le indicazioni dettate all'art. 62 dallo Statuto regionale, che riconosce al Centro lo status di *organismo regionale di parità*.

Altro elemento che in questi anni ha qualificato l'attività del Centro è stata la gestione di servizi specialistici rivolti alle donne, servizi che nel tempo sono cresciuti nella quantità, varietà e complessità dell'offerta. Pensiamo al *Servizio Telefono Donna* che rappresenta un centro di ascolto, di assistenza e accoglienza per le donne vittime di abusi e maltrattamenti, offrendo una prima consulenza legale e psicologica gratuita alle donne vittime di abusi e maltrattamenti, avvalendosi di professionisti di comprovata esperienza nelle materie oggetto della consulenza.

Per valorizzare questo ruolo del Centro come soggetto di riferimento nell'organizzazione ed erogazione di servizi propri a dimensione regionale e come punto di raccordo della rete dei servizi socio-sanitari organizzati a livello regionale e nazionale, la legge regionale n. 2 del 2005 è intervenuta con l'art.14,



riconoscendo al Centro, nelle materie di propria competenza, autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

Con la presente proposta di legge la Regione, nell'inquadrare il Centro nel più ampio orizzonte delle politiche di genere messe in campo per garantire il superamento di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, ne assicura gli strumenti tecnici, organizzativi, finanziari e umani necessari allo svolgimento di questo duplice ruolo di erogatore di servizi a contenuto specialistico e di organismo di garanzia chiamato, nell'esercizio delle sue funzioni, ad esprimere pareri obbligatori sui progetti di legge regionali e sugli strumenti di programmazione, nonché sui restanti atti di carattere generale che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile.

Il Centro per le pari opportunità svolgerà quindi sempre di più il ruolo di raccordo e punto di riferimento nei confronti dei soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni e alle Province e dei soggetti privati, quali le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, i movimenti femminili e i gruppi, organizzati e non, di donne, sviluppando rapporti, nell'esecuzione delle sue funzioni, con tutti gli enti ed organismi preposti alla realizzazione della parità tra uomo e donna, in particolare con la *Commissione europea per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere* e con la *Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna*, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tal fine il Centro convoca, con cadenza almeno annuale, l'Assemblea regionale delle associazioni e dei movimenti delle donne iscritte all'elenco appositamente istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori, dei sindacati e dei partiti, per illustrare e discutere l'attività svolta dal Centro.

E' previsto inoltre uno stretto rapporto tra l'attività di verifica sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e sulle condizioni di impiego femminile svolta dal Centro, e le funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, svolte dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali e provinciali di parità, che sono componenti di diritto dell'assemblea del Centro, ex art. 15 comma 2, D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.

Il collegamento tra il Centro e gli Organi regionali riceve opportuno rilievo nell'approvazione da parte Consiglio regionale, su proposta della Giunta, del programma triennale di attività, sulla cui base il Centro predisporrà annualmente un piano di realizzazione.

E' previsto inoltre l'invio, alla Giunta e al Presidente del Consiglio, di una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità della presente legge, da porre all'esame del Consiglio regionale. Oltre a ciò il Centro può chiedere di essere ascoltato in



Consiglio regionale su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, si è preferito non appesantirne l'articolazione con un Comitato direttivo, ma si è optato per un più snello Ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due segretari, mentre è stata tenuta ferma l'importanza rivestita dall'organo assembleare, ampio e rappresentativo, luogo deputato all'approvazione dei più importanti atti di indirizzo e programmazione nel quale, data la natura trasversale degli obiettivi che l'organismo regionale di parità è chiamato ad assolvere, accanto a nomine di carattere politico, sempre più spazio dovrà essere dato alle professionalità presenti all'interno delle associazioni e dei movimenti femminili.

E' inoltre prevista la figura del responsabile del Centro, cui è demandata l'assistenza agli organi del Centro e la sua gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, la sua previsione è a garanzia della nuova autonomia organizzativa e funzionale attribuita al Centro dalla l.r. 2/05.

Passando all'articolato:

L'Art. 1 contiene i principi e le finalità della legge e istituisce il Centro per le pari opportunità, in attuazione dell'art. 62 dello Statuto.

All'Art. 2 vengono definite le azioni positive messe in campo dalla Regione con il concorso del Centro pari opportunità, in attuazione dell'Art. 7 dello Statuto e facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva europea riguardante l'attuazione delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

All'Art. 3 è prevista l'adozione del Bilancio di genere, quale strumento di valutazione e monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sulla componente femminile.

All'Art. 4 viene disciplinata la natura, il funzionamento e la struttura operativa del Centro pari opportunità.

All'Art. 5 vengono definiti i compiti del Centro per il perseguimento delle finalità previste dalla legge.

All'Art. 6 viene prevista in materia di programmazione la presentazione alla Giunta regionale, da parte del Centro, di un piano annuale di attività, in attuazione del programma triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta stessa.

All'Art. 7 vengono trattati i rapporti del Centro con altri organismi preposti alla realizzazione della parità tra uomo e donna.



L'Art. 8 prevede l'istituzione, presso la Presidenza della Giunta regionale, di un Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili.

L'Art. 9 tratta l'organizzazione interna del Centro e le funzioni attribuite ai diversi organi di cui si compone.

Gli Artt. 10 e 11 disciplinano composizione, sedute e compiti dell'Assemblea del Centro.

L'Art. 12 tratta elezione e compiti dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Centro.

L'Art. 13 riguarda composizione e competenze del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Art. 14 dispone la figura di un responsabile del Centro e i suoi rapporti con gli Organi del Centro.

L'Art. 15 tratta le indennità percepite dai componenti dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e dal Presidente del Centro.

L'Art. 16 contiene la norma transitoria.

L'Art. 17 contiene la norma di abrogazione.

L'Art. 18 è relativo alla norme finanziaria.



(Schema di deliberazione proposto dalla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale n. 23 del 29 luglio 2005, istitutiva della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari;

VISTE la legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (*Istituzione del Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna*) e la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 (*Modificazioni ed integrazioni della l.r. 18 novembre 1987, n. 51*);

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*);

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*);

VISTA la vigente legge regionale di contabilità;

VISTA la Proposta di legge di iniziativa della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari concernente: "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria";

UDITA la relazione alla suddetta Proposta illustrata dal Presidente della Commissione, Consigliere Ada Girolamini;

con votazione separata articolo per articolo e
con votazione finale sull'intera legge che ha



registrato il voto favorevole espresso nei
modi di legge daiConsiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la legge regionale concernente “Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria”, composta di n. 18 articoli, nel testo che segue:



PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.

Art.1

(Principi e finalità)

1. La Regione Umbria, in attuazione dell'articolo 62 dello Statuto, istituisce il Centro per le pari opportunità, di seguito denominato Centro, quale organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche di genere.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per garantire il superamento di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne.
3. La Regione favorisce, altresì, l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'inserimento della dimensione di genere nella normativa, nonché nell'azione politica e programmatica regionale.

Art. 2

(Azioni positive in tema di parità)

1. In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, la Regione, con il concorso del Centro, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. In particolare, facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della



parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego:

- a) favorisce l'equilibrio tra attività professionale e vita privata e familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;
- b) favorisce l'accesso delle donne ai posti di lavoro e l'incremento delle opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne;
- c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una società con ruoli equilibrati e non discriminatori;
- d) favorisce l'inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali;
- e) promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza della Regione;
- f) adotta la Carta Europea per l'uguaglianza e la parità tra uomini e donne nella vita locale e ne promuove l'adozione da parte di province e comuni;
- g) promuove iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne;
- h) sostiene l'integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali, l'Università degli studi e l'Università per stranieri di Perugia;
- i) sostiene l'imprenditorialità femminile, favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da donne;
- l) mette in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere;



m) promuove iniziative che favoriscano l'integrazione delle donne migranti.

Art. 3
(Bilancio di genere)

1. La Regione promuove l'adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria attività tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.

Art. 4
(Il Centro per le pari opportunità)

1. Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e, nelle materie di propria competenza, è dotato di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale dei mezzi e del personale messo a disposizione dalla Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche, può, altresì, ricorrere all'apporto di esperti e alla collaborazione di istituti universitari e centri di ricerca pubblici o privati.

3. La gestione del Centro, caratterizzata dallo svolgimento di attività di erogazione di servizi a contenuto specialistico, è improntata a criteri di efficacia ed efficienza.

4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno organizzativo e contabile.



Art. 5
(Compiti del Centro)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge il Centro:

a) promuove e svolge indagini e ricerche, anche in collaborazione con l'Agenzia Umbria Ricerche, e con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sulle problematiche connesse alla differenza sessuale e ne cura la raccolta e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze e pubblicazioni;

b) predispone progetti in materia di parità e pari opportunità e fornisce indicazioni alla Regione ai fini della redazione dei documenti di programmazione generale e settoriale;

c) vigila sull'applicazione delle leggi di parità esistenti e presenta al Consiglio regionale e alla Giunta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale;

d) esprime pareri obbligatori sui progetti di legge regionale, sugli strumenti di programmazione, nonché sugli atti di carattere generale che hanno incidenza nelle materie attinenti le politiche di genere, di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni dei suddetti organi;

e) svolge servizi di informazione e consulenza a favore delle donne, nonché di orientamento verso prestazioni messe a disposizione da altri enti e istituti;

f) promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Gli organi e le strutture del Centro pari opportunità hanno il diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a partecipazione



regionale, le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni. Essi sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti.

Art. 6
(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il programma triennale di attività del Centro, con l'indicazione del fabbisogno finanziario.
2. Il Centro, entro il 1 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale il piano annuale di attività, in attuazione del programma triennale e il bilancio preventivo deliberati dall'Assemblea di cui all'articolo 9, comma 1, lett. a).
3. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione sull'attività svolta.
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli atti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7
(Rapporti del Centro con altri organismi)

1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di soggetti pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle province e di soggetti privati, quali in particolare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo attività di:
 - a) informazione e consulenza in materia di parità;
 - b) promozione di iniziative culturali;
 - c) verifica, in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità regionale, sull'applicazione delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, con



particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne.

2. Il Centro, nell'esercizio delle sue funzioni, sviluppa rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed organismi preposti alla realizzazione della parità tra uomo e donna attivi a livello regionale, interregionale, nazionale ed europeo.

3. Il Centro, di intesa con il Presidente della Giunta o suo delegato, convoca con cadenza almeno annuale, l'assemblea regionale composta dalle associazioni e dai movimenti femminili iscritti all'Elenco di cui all'articolo 8 e dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze politiche, per illustrare e discutere l'attività svolta dal Centro.

4. Il Centro invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti dell'assemblea regionale di cui al comma 3, una relazione sull'attuazione delle politiche di genere e sullo stato di attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità della presente legge, da porre all'esame del Consiglio regionale.

5. Il Centro può chiedere di essere ascoltato in Consiglio regionale su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

Art. 8

(Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili)

1. E' istituito presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale l'Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, di seguito denominato Elenco, anche per consentire la convocazione dell'assemblea regionale di cui all'articolo 7 comma 3.

2. Alla gestione dell'Elenco provvede la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e



le eventuali cancellazioni.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco, tenuto conto che possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i soggetti collettivi il cui statuto o atto costitutivo preveda finalità rientranti tra quelle previste dalla presente legge.

4. L'Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria .

Art. 9 *(Gli organi del Centro)*

1. Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 10 *(Assemblea)*

1. L'Assemblea è composta da venti componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico, economico, scientifico e politico sulla condizione femminile.

2. Nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell'Assemblea, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 8.

3. Le proposte di candidatura di cui al comma 2, sono comunicate entro trenta giorni dalla pubblicazione



della richiesta.

4. I componenti dell'Assemblea sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione.

5. Le Consigliere e i Consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), sono componenti a tutti gli effetti dell'Assemblea.

5. L'Assemblea dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Assemblea, che comunque deve avvenire entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

6. I componenti dell'Assemblea sono rieleggibili una sola volta.

Art. 11

(Sedute e compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria con cadenza almeno bimestrale e può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

2. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore ad un terzo.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Art. 12

(Il Presidente e l'Ufficio di presidenza)

1. L'Assemblea, nella prima seduta convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal decreto di nomina di cui all'articolo 10, comma 4, elegge al proprio interno l'Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i due segretari sono eletti con voto limitato a uno.
3. L'Ufficio di presidenza è rinnovato a metà legislatura ed i componenti possono essere riconfermati.
4. I vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Presidente rappresenta il Centro nei rapporti con l'amministrazione regionale e con l'esterno, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e ne coordina i lavori. Il Presidente può attribuire alcuni compiti e funzioni ai componenti dell'Assemblea.
6. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) cura che l'attività del Centro sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dalla presente legge;
 - b) garantisce il regolare espletamento delle funzioni del Centro;
 - c) cura l'attuazione e l'operatività delle attività e delle iniziative deliberate dall'Assemblea;
 - d) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con enti e soggetti esterni;
 - e) sovrintende alla gestione del bilancio approvato dall'Assemblea;
 - f) esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento



del Centro di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 13

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, designato dal Consiglio regionale e da due componenti effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
2. Al Collegio dei revisori dei conti compete:
 - a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del Centro;
 - b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;
 - c) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 14

(Il Dirigente del Centro)

1. La Giunta regionale, su proposta del direttore regionale competente in materia di pari opportunità, nomina il dirigente del Centro, scelto tra il personale regionale che ha maturato significative esperienze sulla condizione femminile, in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 2/2005.
2. Spetta al dirigente l'assistenza agli organi del Centro e la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. Il dirigente propone al Presidente il piano annuale di attività, il bilancio e il conto consuntivo, con allegata la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel precedente piano



annuale di attività.

Art. 15
(Indennità)

1. Ai componenti dell'Assemblea spetta, per la partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza per un importo pari allo 0,50 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali.
2. Ai vicepresidenti e ai segretari spetta l'importo di cui al comma 1 maggiorato del 30 per cento.
3. Al Presidente spetta un'indennità mensile pari all'8 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti dell'Assemblea che non risiedono nel capoluogo di regione, per la partecipazione alle sedute e per quella ai gruppi di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme previste per i dipendenti regionali.
5. Per la partecipazione, in rappresentanza del Centro, ad incontri, convegni, seminari, ai componenti dell'Assemblea spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 16
(Norma transitoria)

1. Il Consiglio regionale procede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 10.
2. Gli organi del Centro, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano il mandato fino all'insediamento dei nuovi organi. A tal fine, in sede di prima elezione dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, dalle categorie



economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili presenti ed operanti a livello regionale.

Art. 17

(Norma di abrogazione)

1. La legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45, sono abrogate.

Art. 18

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge per l'esercizio 2009 si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.009 denominata "Azioni per le pari opportunità" (cap. 2539 N.I.) utilizzando le risorse disponibili nella medesima unità previsionale di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51.

2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.